

Accreditamento istituzionale ai sensi della LPSU

Aiuto all'interpretazione degli standard di qualità per l'accREDITAMENTO istituzionale

Del 15 luglio 2026

Indice

<i>Osservazioni preliminari</i>	3
<i>Valutazione degli standard</i>	4
<i>Ambito I: Organizzazione della scuola universitaria e direzione, governance et gestione della qualità</i>	5
1. <i>Organizzazione della scuola universitaria e direzione</i>	5
2. <i>Governance.....</i>	5
3. <i>Gestione della qualità.....</i>	8
<i>Ambito II: Insegnamento, ricerca e servizi</i>	10
4. <i>Insegnamento</i>	10
5. <i>Ricerca</i>	15
6. <i>Servizi</i>	17
<i>Ambito III: Personale, finanze e infrastrutture</i>	19
7. <i>Personale</i>	19
8. <i>Finanze</i>	21
9. <i>Infrastrutture</i>	22

Osservazioni preliminari

Il presente aiuto all'interpretazione è rivolto principalmente alle agenzie di accreditamento, ma può costituire un utile orientamento anche per gli altri attori coinvolti nel processo di accreditamento.

Con il presente aiuto all'interpretazione, il Consiglio di accreditamento intende chiarire quali informazioni ritiene necessarie come base per le proprie decisioni, senza limitare l'autonomia delle scuole universitarie o l'indipendenza delle agenzie.

L'aiuto all'interpretazione ha funzione di raccomandazione. Le prove riportate hanno carattere orientativo e i relativi elenchi non sono esaustivi. Il Consiglio di accreditamento riesamina e aggiorna l'aiuto all'interpretazione secondo necessità; eventuali modifiche sostanziali saranno portate a conoscenza delle parti interessate.

Gli elementi di prova riportati nel presente aiuto all'interpretazione integrano l'approccio consolidato dal 2015, fondato su una descrizione qualitativa del sistema di gestione della qualità nel rapporto di autovalutazione e nel rapporto del gruppo di esperti.

L'aiuto all'interpretazione del Consiglio di accreditamento integra le ["Raccomandazioni e aiuti all'interpretazione"](#) della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU).

Valutazione degli standard

Il Consiglio di accreditamento si aspetta che gli esperti, nell'ambito delle loro attività, verifichino l'attuazione del sistema di garanzia della qualità descritto sulla base di esempi concreti.

Ciascuno standard deve poter essere valutato individualmente. Poiché determinati documenti sono rilevanti per più standard, il Consiglio di accreditamento raccomanda di fare riferimento a tali prove ogni volta e di commentare i documenti; in questo modo si rafforzano l'argomentazione e la leggibilità dei singoli standard, nonché la comparabilità delle decisioni.

Il Consiglio di accreditamento si aspetta una valutazione del grado di conformità per ogni standard sulla base di una scala a quattro livelli:

- Uno standard di qualità è considerato **interamente soddisfatto** quando i concetti e i meccanismi per la gestione della qualità sono presenti e attuati in modo completo e coerente e consentono alla scuola universitaria di garantire la qualità delle proprie attività.
- Uno standard di qualità è considerato **largamente soddisfatto** quando i concetti e i meccanismi per la gestione della qualità non presentano che lacune minori e la loro attuazione solo lievi carenze.
- Uno standard di qualità è considerato **parzialmente soddisfatto** quando i concetti e i meccanismi per la gestione della qualità sono presenti, ma presentano lacune significative o debolezze rilevanti nella loro attuazione, oppure quando i concetti e i meccanismi sono presenti solo per determinate aree. Uno standard di qualità è considerato parzialmente soddisfatto anche quando i concetti e/o i meccanismi non sono ancora attuati.
- Uno standard di qualità è considerato **non soddisfatto** nel caso in cui, in relazione al sistema di gestione della qualità, risultano assenti i concetti e i meccanismi fondamentali e/o quando attraverso la sua attuazione la scuola universitaria non è in grado di assicurare la qualità delle proprie attività.

Ambito I: Organizzazione della scuola universitaria e direzione, governance et gestione della qualità

1. Organizzazione della scuola universitaria e direzione

1.1 La scuola universitaria o l'altro istituto accademico (di seguito la scuola universitaria) dispone di un'organizzazione e di una direzione che le permettono di adempiere il suo mandato.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 3 LPSU

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- base statutaria della scuola universitaria (ad es. legge sulle scuole universitarie, statuti, regolamento organizzativo, regolamento interno o aziendale della scuola universitaria) [1.1-01];
- mandato della scuola universitaria [1.1-02];
- strategia della scuola universitaria [1.1-03];
- struttura organizzativa e ripartizione delle competenze della scuola universitaria [1.1-04];
- procedura per la nomina del personale dirigente [1.1-05];
- dati qualitativi e quantitativi relativi alla gestione della scuola universitaria [1.1-06];
- documenti di pianificazione pluriennale [1.1-07].

2. Governance

2.1 La scuola universitaria garantisce la libertà e l'indipendenza dell'insegnamento e della ricerca.

Base giuridica

Art. 20 Cost.

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Contesto

La libertà e l'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento costituiscono un principio fondamentale del sistema universitario, garantito dalla Costituzione federale svizzera (art. 20 Cost.).

La tutela di questo diritto fondamentale è una questione di governance: riguarda l'autonomia dell'attività accademica, ossia la sua indipendenza dalla proprietà o dall'ente responsabile.

La LPSU riconosce che non esiste un modello unico di governance delle scuole universitarie. (09.057 [Messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero](#), pag. 4012)

La dimostrazione dell'indipendenza delle attività accademiche è particolarmente importante qualora il proprietario o l'ente responsabile sia coinvolto anche nella gestione operativa della scuola universitaria.

L'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento deve essere garantita, in particolare, anche nei confronti di finanziatori terzi.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- competenze dell'ente responsabile/proprietà in relazione alla scuola universitaria [2.1-01];
- rapporti di gestione, rapporti annuali o di attività [2.1-02];
- consuntivi e relazioni sulle revisioni finanziarie degli ultimi quattro anni [2.1-03];
- strumenti e processi volti a garantire la libertà e l'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento (ad es. regolamenti sui fondi di terzi, prestazioni accessorie del personale accademico, contratti di ricerca, contratti di sponsorizzazione, linee guida e procedure per la selezione e l'assunzione del personale, descrizione delle modalità di segnalazione di abusi) [2.1-04].

2.2 La scuola universitaria garantisce i diritti di partecipazione di tutti i suoi gruppi rappresentativi a tutti i livelli e consente loro di funzionare in modo indipendente.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 4 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.1)

Contesto

Una governance appropriata ed efficace presuppone che tutti i gruppi rappresentativi dell'istituzione possano partecipare ai processi decisionali, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante, il personale amministrativo e quello tecnico (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 4 LPSU e ESG 1.1).

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- La base statutaria per l'istituzione di organi di partecipazione, il loro funzionamento e le loro competenze [2.2-01];

- Procedura per la nomina dei rappresentanti dei portatori di interesse negli organi di partecipazione [2.2-02];
- Diritti e obblighi dei rappresentanti dei portatori di interesse negli organi di partecipazione [2.2-03];
- Processi e strumenti con i quali l'istituzione garantisce il funzionamento indipendente dei gruppi rappresentativi, compresi i mezzi con cui la scuola universitaria lo promuove (spazi, mezzi e canali di comunicazione interni ed esterni, supporto amministrativo, adattamento del carico di lavoro, ecc.) [2.2-04].

2.3 La scuola universitaria pubblica informazioni sulla sua organizzazione, sulla sua governance, sul suo finanziamento e sulle sue attività.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 3 LPSU

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 7 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.1, 1.2 e 1.8)

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Rapporti di gestione, rapporti annuali o di attività [2.3-01].

2.4 La scuola universitaria adempie i suoi compiti tenendo conto della sostenibilità sociale. Promuove le pari opportunità, in particolare la parità tra donna e uomo, la diversità e l'inclusione. In questi ambiti si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 5 LPSU

Contesto

Rispetto alla formulazione dell'articolo 30 della LPSU, il concetto di «uguaglianza» è integrato dal riferimento alla diversità. Resta tuttavia esplicito il richiamo alla disposizione di legge («la promozione delle pari opportunità e dell'effettiva uguaglianza tra donna e uomo nell'adempimento dei suoi compiti»).

La Confederazione impone a tutti i datori di lavoro con più di 100 dipendenti un'analisi della parità salariale. [Logib](#) è lo strumento di analisi standardizzato della Confederazione che consente ai datori di lavoro di eseguire autonomamente un'analisi della parità salariale.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- La base statutaria per l'istituzione di organi preposti alla parità e alla diversità, al loro funzionamento e alle loro competenze [2.4-01];
- Obiettivi della scuola universitaria per la promozione delle pari opportunità e della sostenibilità sociale nell'ambito operativo, nell'insegnamento, nella ricerca e nelle prestazioni di servizio [2.4-02];
- Risultati delle verifiche Logib [2.4-03].

2.5 La scuola universitaria adempie i suoi compiti tenendo conto della sostenibilità economica ed ecologica. In questi ambiti si pone degli obiettivi e ne verifica il raggiungimento.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 6 LPSU

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Obiettivi della scuola universitaria per la promozione della sostenibilità economica e ambientale [2.5-01];
- Risultati della verifica del raggiungimento degli obiettivi [2.5-02].

3. Gestione della qualità

3.1 La scuola universitaria dispone di un sistema di gestione della qualità che supporta il raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e operativi. La scuola universitaria definisce il proprio sistema di gestione della qualità attraverso un processo partecipativo e promuove una cultura della qualità.

Base giuridica

Art. 27 LPSU

Art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.1)

Contesto

Il sistema di gestione della qualità comprende tutte le attività della scuola universitaria e consente di definire gli obiettivi del loro sviluppo nonché di verificare l'efficacia delle misure adottate.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Base statutaria della gestione della qualità [3.1-01];
- Processi e strumenti di gestione della qualità [3.1-02];
- Rendicontazione sulla gestione della qualità [3.1-03].

3.2 La scuola universitaria ha assegnato in modo trasparente e chiaro i compiti e le responsabilità nell'ambito della gestione della qualità.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Ripartizione delle responsabilità e definizione dei diritti e dei doveri in materia di gestione della qualità [3.2-01];
- Comunicazione interna sulle responsabilità in materia di gestione della qualità [3.2-02].

3.3 La scuola universitaria verifica regolarmente il sistema di gestione della qualità e, se necessario, apporta modifiche.

Base giuridica

Art. 27 LPSU

Art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.10)

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Risultati e misure derivanti dalla verifica del sistema di gestione della qualità [3.3-01];
- Comunicazione relativa allo sviluppo della gestione della qualità [3.3-02].

Ambito II: Insegnamento, ricerca e servizi

4. Insegnamento

4.1 La scuola universitaria svolge l'attività di insegnamento conformemente alla sua tipologia. Si pone obiettivi per l'insegnamento e ne verifica il raggiungimento.

Base giuridica

Art. 23-25 LPSU

Art. 26 LPSU (per le scuole universitarie professionali)

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.2, 1.3, 1.7 e 1.9)

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

Contesto

Le tre tipologie di scuole universitarie quali le università¹ (compresi gli istituti universitari), le scuole universitarie professionali (compresi gli istituti universitari professionali) e le alte scuole pedagogiche si distinguono per quanto riguarda l'ammissione al primo livello di studio (artt. 23-25 LPSU), la struttura degli studi e della ricerca (art. 26 LPSU) e il diritto di conferire titoli di dottorato (riservata alle università e agli istituti universitari; art. 11 Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento).

L'Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento (RS 414.205.1) disciplina il sistema di studio a livelli, l'ammissione ai livelli di studio e i titoli rilasciati. L'insegnamento comprende la cosiddetta formazione di base nei livelli di bachelor e di master. Le università e gli istituti universitari operano inoltre nel terzo livello di studio (studi di dottorato).

Anche la formazione continua rientra tra le attività fondamentali di una scuola universitaria. A seconda della tipologia e del profilo dell'istituzione, essa può essere considerata una quarta area di attività (quadruplicato mandato) oppure essere ricondotta nell'ambito dell'insegnamento o delle prestazioni di servizio. Nel contesto dell'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie definiscono, in funzione della logica del proprio sistema di gestione della qualità, come presentare

¹ La versione italiana della LPSU distingue questa tipologia in "università cantonali" e "Politecnici federali (PF)". Nel presente documento, per ragioni di uniformità con le altre versioni linguistiche e di semplificazione redazionale, è utilizzato il termine "università", da intendersi comprensivo di entrambe le denominazioni.

la gestione della qualità della formazione continua, ossia nell'ambito dell'insegnamento oppure delle prestazioni di servizio.

La Svizzera è uno degli stati firmatari della Dichiarazione di Bologna. Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) promuove in particolare la mobilità degli studenti, dei ricercatori, del corpo insegnante e del personale amministrativo e tecnico. Il riconoscimento dei diplomi a livello europeo, la dimensione europea nello sviluppo dei programmi di studio, la cooperazione tra istituzioni e la collaborazione nel campo della garanzia della qualità sono ulteriori elementi oggetto di promozione.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Obiettivi della scuola universitaria nell'ambito dell'insegnamento [4.1-01];
- Risultati della verifica del raggiungimento degli obiettivi [4.1-02];
- Elenco dei titoli rilasciati dalla scuola universitaria [4.1-03];
- Regolamenti di ammissione ai livelli di studio [4.1-04];
- Direttive e processi per l'elaborazione e lo sviluppo dell'offerta formativa (compreso lo "student-centered learning, teaching and assessment") [4.1-05];
- Panoramica degli effettivi studenteschi e del rapporto numerico tra docenti e studenti; per settore di studio [4.1-06]*;
- Panoramica del personale docente secondo le categorie SIUS e il grado di occupazione [4.1-07]*.

**Le scuole universitarie che trasmettono i dati all'Ufficio federale di statistica (UST) possono fare riferimento ai seguenti indicatori (alcuni documenti sono disponibili solo in FR o DE):*

- *studenti e rapporti numerici tra professori e studenti nelle università: tabelle 6_1.1 – 6_6.4 della statistica UST [Indicatori per settore di studio](#);*
- *panoramica del personale docente per categorie SIUS e grado di occupazione presso le università: tabella 8 della statistica UST: [Impiego dell'orario di lavoro per categoria di personale](#);*
- *studenti e rapporti numerici tra professori e studenti nelle scuole universitarie professionali: tabelle 12-22 della statistica UST [Indicatori per settore di studio](#);*
- *panoramica sul personale docente per categorie SIUS e grado di occupazione presso le scuole universitarie professionali: tabella 5a della statistica UST [Impiego dell'orario di lavoro per tipo di prestazione e categoria di personale](#);*
- *studenti e rapporti numerici tra professori e studenti nelle alte scuole pedagogiche: tabella 11 della statistica UST [Indicatori alte scuole pedagogiche](#);*

- panoramica del personale docente per categorie SIUS e grado di occupazione presso le alte scuole pedagogiche: tabella 2 della Statistica UST [Personale secondo tipo di prestazione e categoria di personale](#).

4.2 La scuola universitaria imposta l'offerta formativa e i titoli di studio conformemente alla sua tipologia. Definisce le qualifiche che possono essere acquisite nell'ambito dei cicli di studio e le rende pubbliche.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.8)

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

Contesto

L'insegnamento comprende la formazione di base corrispondente ai livelli di bachelor e di master. Le università e gli istituti universitari operano inoltre nel terzo livello di studio (studi di dottorato).

Anche la formazione continua rientra tra le attività principali di una scuola universitaria. A seconda della tipologia e del profilo dell'istituzione, essa può essere considerata una quarta area di attività (quadruplicato mandato) oppure essere ricondotta nell'ambito dell'insegnamento o delle prestazioni di servizio. Nel quadro dell'accreditamento istituzionale secondo la LPSU, la formazione continua è oggetto degli standard di cui al capitolo 6.

L'Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento (RS 414.205.1) disciplina il sistema di studi a livelli e i titoli rilasciati.

La Svizzera è uno degli stati firmatari della Dichiarazione di Bologna. Lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) promuove in particolare la mobilità degli studenti, dei ricercatori, del corpo insegnante e del personale amministrativo e tecnico. Il riconoscimento dei diplomi a livello europeo, la dimensione europea nello sviluppo dei programmi di studio, la cooperazione tra istituzioni e la collaborazione nel campo della garanzia della qualità sono ulteriori elementi oggetto di promozione.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Elenco dei titoli rilasciati dalla scuola universitaria [4.2-01];
- Base statutaria dell'offerta formativa [4.2-02];
- Esempi di descrizioni dei programmi di studio [4.2-03];
- Direttive per la redazione dei documenti rilasciati al termine degli studi [4.2-04];
- Eventuali accreditamenti di programmi (CDPE, SEFRI, LPMed, LPSan, LPPsi, ecc.) [4.2-05].

4.3 La scuola universitaria disciplina tutte le fasi degli studi, in particolare l'ammissione, l'avanzamento, la mobilità, il riconoscimento delle prestazioni e il conseguimento del titolo, conformemente alla sua tipologia e agli Standard e Linee guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore (ESG). Dispone di una procedura adeguata per la gestione dei ricorsi degli studenti. Definisce le relative norme e le pubblica.

Base giuridica

Art. 23-25 LPSU

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.4 e 1.8)

Ordinanza sull'ammissione alle SUP

European Standards and Guidelines Part I

Contesto

La LPSU disciplina l'ammissione al primo livello di studi all'articolo 23 (università), all'articolo 24 (alte scuole pedagogiche) e all'articolo 25 (scuole universitarie professionali).

L'Ordinanza sull'ammissione alle scuole universitarie professionali disciplina in modo specifico l'ammissione a tali scuole.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Disposizioni in materia di ammissione agli studi [4.3-01];
- Regolamenti relativi al riconoscimento delle prestazioni di studio e delle formazioni pregresse [4.3-02];
- Base statutaria per la mobilità degli studenti e la sua attuazione [4.3-03];
- Direttive per la descrizione degli insegnamenti e delle modalità di verifica delle competenze [4.3-04];
- Base statutaria relativa al conseguimento dei diplomi [4.3-05];
- Comunicazione delle disposizioni che disciplinano tutte le fasi del percorso di studio [4.3-06].

4.4 La scuola universitaria valuta regolarmente l'insegnamento. Informa i principali gruppi d'interesse sui risultati ottenuti e sulle misure che ne derivano.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.1 e 1.9)

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Base statutaria per la valutazione dell'insegnamento [4.4-01];
- Strumenti, processi e responsabilità per la valutazione dell'insegnamento [4.4-02];
- Comunicazione dei risultati ai gruppi d'interesse pertinenti [4.4-03].

5. Ricerca

5.1 La scuola universitaria svolge l'attività di ricerca conformemente alla sua tipologia. Si pone obiettivi per la ricerca e ne verifica il raggiungimento.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU

Contesto

Le tre tipologie di scuole universitarie quali le università (compresi gli istituti universitari), le scuole universitarie professionali (compresi gli istituti universitari professionali) e le alte scuole pedagogiche si distinguono per quanto riguarda l'ammissione al primo livello di studio (artt. 23-25 LPSU), la struttura degli studi e della ricerca (art. 26 LPSU) e il diritto di conferire titoli di dottorato (riservata alle università e agli istituti universitari; art. 11 Ordinanza sul coordinamento dell'insegnamento).

Le diverse tipologie di scuole universitarie e le rispettive discipline si caratterizzano per differenti culture e tradizioni di ricerca. Le scuole universitarie esplicitano la loro concezione della ricerca, ad esempio nella strategia di ricerca.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Obiettivi della scuola universitaria in materia di ricerca [5.1-01];
- Risultati della verifica del raggiungimento degli obiettivi [5.1-02];
- Processi e direttive per lo sviluppo delle attività di ricerca (ad esempio per la creazione di nuovi istituti, cattedre o gruppi di ricerca) [5.1-03];
- Obiettivi relativi alle collaborazioni con altre scuole universitarie [5.1-04];
- Gestione dei rischi connessi con il finanziamento della ricerca [5.1-05];
- Quota della spesa destinata alla ricerca rispetto alla spesa complessiva [5.1-06]*;
- Quota dei fondi di terzi nel budget destinato alla ricerca [5.1-07]*;
- Ripartizione del personale addetto alla ricerca per categorie SIUS e grado di occupazione [5.1-08]*;

Per le università con studi di dottorato:

- regolamento/i relativi ai dottorati [5.1-09];
- processi e direttive per l'elaborazione e lo sviluppo dei programmi di dottorato [5.1-10];
- Requisiti di qualificazione per la supervisione dei dottorandi [5.1-11].

**Le scuole universitarie che trasmettono i dati all'Ufficio federale di statistica (UST) possono fare riferimento ai seguenti indicatori (alcuni documenti sono disponibili solo in FR o DE):*

- Quota della spesa per la ricerca rispetto alla spesa complessiva delle università: tabella 2a della statistica UST [Finanziamento della spesa: mezzi disponibili per fonte di finanziamento e scuole universitarie](#);
- Quota della spesa per la ricerca rispetto alla spesa complessiva delle scuole universitarie professionali: tabelle 12-22 della statistica UST [Indicatori per settore di studio](#);
- Quota della spesa per la ricerca rispetto alla spesa complessiva delle alte scuole pedagogiche: tabella 11 della statistica UST [Indicatori alte scuole pedagogiche](#);
- Panoramica del personale impiegato nella ricerca per categorie SIUS e grado di occupazione presso le università: tabella 8 della statistica UST: [Impiego dell'orario di lavoro per categoria di personale](#);
- studenti e rapporti numerici tra professori e studenti nelle scuole universitarie professionali: tabelle 12-22 della statistica UST [Indicatori per settore di studio](#);
- Panoramica del personale impiegato nella ricerca per categorie SIUS e grado di occupazione presso le scuole universitarie professionali: tabella 5a della statistica UST [Impiego dell'orario di lavoro per tipo di prestazione e categoria di personale](#);
- Panoramica del personale impiegato nella ricerca per categorie SIUS e grado di occupazione presso le alte scuole pedagogiche: tabella 2 della Statistica UST [Personale secondo tipo di prestazione e categoria di personale](#).

Il Consiglio di accreditamento raccomanda alle scuole universitarie che non forniscono dati all'UST di orientarsi alle tabelle dell'UST sopra elencate. Le schede informative dell'UST relative agli [Studenti e ai diplomi](#), alle [Finanze delle scuole universitarie](#) e al [Personale delle scuole universitarie](#) contengono indicazioni utili.

5.2 La scuola universitaria valuta regolarmente la ricerca. Informa i principali gruppi d'interesse sui risultati ottenuti e sulle misure che ne derivano.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Base statutaria per la valutazione della ricerca [5.2-01];

- Strumenti, processi e responsabilità per la valutazione della ricerca, compresi i risultati della valutazione della stessa [5.2-02];
- Comunicazione dei risultati ai gruppi d'interesse pertinenti [5.2-03].

6. Servizi

6.1 La scuola universitaria fornisce servizi conformemente alla sua tipologia. Si pone obiettivi per i servizi e ne verifica il raggiungimento.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU

Contesto

La LPSU presuppone l'erogazione di prestazioni di servizio senza tuttavia definirne ulteriormente il concetto. Le diverse tipologie di scuole universitarie hanno una concezione differente delle prestazioni di servizio. Tale concetto si sovrappone spesso a quello, più recente, di "Terza Missione".

Le prestazioni di servizio comprendono tutte le attività svolte a favore della collettività e della società civile, quali, ad esempio, la formazione continua, i corsi online (ad es. i MOOC), la mediazione scientifica, i mandati e i progetti istituzionali o individuali per organizzazioni pubbliche e private, nonché il trasferimento di conoscenze e tecnologie.

A seconda della tipologia e del profilo della scuola universitaria, queste ultime classificano la formazione continua nella categoria dell'insegnamento o in quella delle prestazioni di servizio. Nell'ambito dell'accREDITAMENTO istituzionale, le scuole universitarie definiscono, in funzione della logica del proprio sistema di gestione della qualità, il modo in cui intendono presentare la gestione della qualità della formazione continua, sotto forma di insegnamento o di prestazioni di servizi.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Obiettivi della scuola universitaria relativi alle prestazioni di servizi [6.1-01];
- Risultati della verifica del raggiungimento degli obiettivi [6.1-02];
- Processi e direttive per lo sviluppo delle prestazioni di servizio [6.1-03]
- Panoramica del personale addetto alle prestazioni di servizio per categoria SIUS e grado di occupazione [6.1-04];*
- Panoramica dell'offerta di prestazioni di servizio [6.1-05].

**Le scuole universitarie che trasmettono i dati all'Ufficio federale di statistica (UST) possono fare riferimento ai seguenti indicatori (alcuni documenti sono disponibili solo in FR o DE):*

- Panoramica del personale addetto alle prestazioni di servizio secondo le categorie SIUS e il grado di occupazione delle università: tabella 8 della statistica UST: [Impiego dell'orario di lavoro per categoria di personale](#);

- Panoramica del personale addetto alle prestazioni di servizio secondo le categorie SIUS e il grado di occupazione presso le scuole universitarie professionali: tabella 5a della statistica UST [Impiego dell'orario di lavoro per tipo di prestazione e categoria di personale](#);

- Panoramica del personale addetto alle prestazioni di servizio secondo le categorie SIUS e il grado di occupazione presso le alte scuole pedagogiche: tabella 2 della Statistica UST [Personale secondo tipo di prestazione e categoria di personale](#).

Il consiglio di accreditamento raccomanda alle scuole universitarie che non forniscono dati all'UST di orientarsi alle tabelle dell'UST sopra elencate. Le schede informative dell'UST relative agli [Studenti e ai diplomi](#), alle [Finanze delle scuole universitarie](#) e al [Personale delle scuole universitarie](#) contengono indicazioni utili.

6.2 La scuola universitaria valuta regolarmente i servizi. Informa i principali gruppi d'interesse sui risultati ottenuti e sulle misure che ne derivano.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1LPSU

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Base statutaria per la valutazione delle prestazioni di servizio [6.2-01];
- Strumenti, processi e responsabilità per la valutazione delle prestazioni di servizio, compresa la comunicazione dei risultati ai gruppi d'interesse pertinenti [6.2-02];
- Risultati della valutazione delle prestazioni di servizio [6.2-03];
- Comunicazione dei risultati ai gruppi d'interesse pertinenti [6.2-04].

Ambito III: Personale, finanze e infrastrutture

7. Personale

7.1 La scuola universitaria dispone di una pianificazione del personale conforme alla sua tipologia e impiega personale accademico e tecnico-amministrativo proprio.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.5)

Contesto

Per adempiere ai propri compiti, la scuola universitaria dispone di personale accademico proprio. L'appartenenza al personale proprio della scuola universitaria presuppone un grado d'impiego pari almeno al 50%. L'entità del personale proprio dipende dalla tipologia, dal profilo e dalle dimensioni della scuola universitaria.

Per valutare l'adeguatezza delle qualifiche del personale accademico in relazione alla tipologia di scuola universitaria costituiscono un riferimento le Raccomandazioni del Consiglio delle scuole universitarie relative ai criteri per la qualificazione dei docenti universitari del 24 gennaio 2022 (in [francese](#) e [tedesco](#)).

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Categorie di personale compresi i profili di competenze [7.1-01];
- Panoramica del personale per categorie SIUS e grado di occupazione [7.1-02]*;
- Per le scuole universitarie con studi di dottorato: categorie di personale coinvolte supervisione dei dottorandi e relative statistiche [7.1-03].

**Le scuole universitarie che trasmettono i dati all'Ufficio federale di statistica (UST) possono fare riferimento ai seguenti indicatori (alcuni documenti sono disponibili solo in FR o DE):*

- *Panoramica del personale per categorie SIUS e grado di occupazione delle università: tabella 8 della statistica UST: [Impiego dell'orario di lavoro per categoria di personale](#);*
- *Panoramica del personale per categorie SIUS e grado di occupazione delle scuole universitarie professionali: tabella 5a della statistica UST [Impiego dell'orario di lavoro per tipo di prestazione e categoria di personale](#);*
- *Panoramica del personale per categorie SIUS e grado di occupazione delle alte scuole pedagogiche: tabella 2 della Statistica UST [Personale secondo tipo di prestazione e categoria di personale](#).*

Il consiglio di accreditamento raccomanda alle scuole universitarie che non forniscono dati all'UST di orientarsi alle tabelle dell'UST sopra elencate. Le schede informative dell'UST relative agli [Studenti e ai diplomi](#), alle [Finanze delle scuole universitarie](#) e al [Personale delle scuole universitarie](#) contengono indicazioni utili.

7.2 La scuola universitaria dispone di procedure di selezione, di nomina e di promozione del personale trasparenti e non discriminatorie. Le qualifiche accademiche sono conformi alla sua tipologia. La scuola universitaria informa i principali gruppi d'interesse in merito alle procedure.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.5)

Contesto

I criteri di qualificazione del personale accademico, differenziati in funzione della tipologia di scuola universitaria, sono definiti nelle Raccomandazioni del Consiglio delle scuole universitarie relative ai criteri per la qualificazione del personale accademico.

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Base statutaria per il reclutamento, la valutazione, il sostegno e la promozione del personale [7.2-01];
- Processi e strumenti per l'attuazione [7.2-02];
- Risultati dei sondaggi svolti presso i collaboratori [7.2-03].

7.3 La scuola universitaria valuta regolarmente il personale accademico e quello tecnico-amministrativo.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.5)

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Basi statutarie e direttive concernenti i colloqui periodici tra i superiori diretti e i collaboratori in merito alla prestazione individuale (per tutte le categorie di personale) [7.3-01].

7.4 La scuola universitaria sostiene lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.5)

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Basi statutarie per lo sviluppo di carriera del personale [7.4-01];
- Modelli di carriera o altre descrizioni delle opportunità di sviluppo professionale offerte dall'istituzione ai diversi gruppi di personale della scuola universitaria [7.4-02];
- Risultati dei sondaggi svolti presso collaboratori [7.4-03].

8. Finanze

8.1 La scuola universitaria dispone di una pianificazione finanziaria coerente con la sua tipologia e dei mezzi finanziari necessari ad adempiere il suo mandato e assicurare la continuazione delle sue attività sul lungo periodo (*corrisponde allo standard n. 8 ai sensi dell'ordinanza per l'accreditamento*).

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.6)

Contesto

Lo standard riprende il requisito di cui all'articolo 30, capoverso 1, lettera a, numero 1 ("L'elevata qualità dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi, nonché una corrispondente qualifica del personale") e lo concretizza a livello di mezzi finanziari ("Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici, come pure gli enti che ne sono responsabili, presentano le garanzie per un esercizio duraturo." (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU))

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Base statutaria o contrattuale relativa impegni finanziari dell'ente responsabile [8.1-01];
- Rapporti di audit finanziario [8.1-02];
- Disposizioni per la preparazione dei bilanci e impiego delle risorse finanziarie [8.1-03];

- Gestione dei rischi finanziari [8.1-04];
- Strumenti volti a garantire che gli studenti possano portare a termini gli studi [8.1-05];
- Situazione finanziaria e spese della scuola universitaria [8.1-06]*.

**Le scuole universitarie che trasmettono i dati all'Ufficio federale di statistica (UST) possono fare riferimento ai seguenti indicatori (alcuni documenti sono disponibili solo in FR o DE):*

- *Finanze e spese delle università: tabella 2b della statistica UST, [Spese per finanziatore](#);*
- *Finanze e spese delle scuole universitarie professionali: tabella 1a della statistica UST [Ricavi operativi per finanziatore e per fonte di finanziamento](#);*
- *Finanze e spese delle alte scuole pedagogiche: tabella 1a della statistica UST [Ricavi operativi per finanziatore e per fonte di finanziamento](#).*

Il consiglio di accreditamento raccomanda alle scuole universitarie che non forniscono dati all'UST di orientarsi alle tabelle dell'UST sopra elencate. Le schede informative dell'UST relative agli [Studenti e ai diplomi](#), alle [Finanze delle scuole universitarie](#) e al [Personale delle scuole universitarie](#) contengono indicazioni utili.

9. Infrastrutture

9.1 La scuola universitaria dispone di una pianificazione delle infrastrutture conforme alla sua tipologia e delle strutture – in particolare locali in Svizzera, accesso alle biblioteche e infrastrutture di ricerca – nonché delle risorse necessarie ad adempiere il suo mandato (corrisponde allo standard n. 9 ai sensi dell'ordinanza per l'accreditamento).

Base giuridica

Art. 30 cpv. 1 lett. a n. 1 LPSU

Art. 32 LPSU (ESG 1.6)

Prove

I seguenti documenti possono fungere da prova dell'adempimento del presente standard (elenco non esaustivo):

- Pianificazione delle infrastrutture [9.1-01];
- Descrizione delle infrastrutture disponibili per l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni di servizio, compreso l'accesso alle biblioteche (fisiche ed elettroniche) [9.1-02];
- Processi e strumenti per verificare l'idoneità delle infrastrutture alle attività della scuola universitaria [9.1-03].